



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12/04/201

Prot. 1235/SM/vc

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione dell'art.7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137.
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15.07.2016.
Linee guida sulla Formazione Continua revisionate il 21.07.2016

Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore le nuove norme sulla formazione continua obbligatoria di cui al Regolamento aggiornato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13/2016.

Le attuali disposizioni consentono anche il riconoscimento di nuove modalità formative che devono essere gestite e valutate autonomamente dagli organismi territoriali.

Per queste nuove modalità formative ci si riferisce in particolare a:

- la certificazione delle competenze
- l'apprendimento informale

Come è noto la certificazione delle competenze è un sistema di valutazione complessivo di conoscenze, abilità e saperi che è rilasciato da organismi abilitati alla valutazione e certificazione.

Ai sensi del D.lgs. n. 13 del 16.01.2013 i soggetti abilitati ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono i cosiddetti "enti titolati", cioè soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati dall'Ente Pubblico titolare.

Compito dell'organismo territoriale è la valutazione dell'attinenza delle competenze rispetto all'attività professionale (coerenza), nonché l'attribuzione dei CFP previsti (max 75 CFP nel quinquennio).

Per l'attribuzione di questi crediti, l'art.5 punto 10 delle Linee Guida, ne prevede l'assegnazione in base ai criteri contenuti nelle medesime Linee Guida.

Per queste certificazioni è solitamente prevista anche l'attività formativa che può essere riconosciuta con l'attribuzione di crediti nella misura di 1 CFP per ora di formazione. Naturalmente l'attribuzione dei CFP per questo tipo di formazione, dovrà essere computata una sola volta.

Per il superamento degli esami, eventualmente previsti dal sistema di certificazione, sono attribuiti 3 CFP cadauno (se sono previste più prove).

Infine, per l'acquisizione del certificato di competenza, possono essere attribuiti un minimo di 5 CFP e un massimo di 15 CFP per ogni tipologia di certificazione emessa in relazione alla complessità della competenza stessa.

I CFP, attribuiti ai sensi del punto 18 dell'art. 5 delle Linee Guida, saranno quindi costituiti dalla somma delle tre attribuzioni sopra descritte.





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12/04/201

Prot. 1235/SM/vc

I CFP per la certificazione delle competenze sono attribuiti una sola volta per certificazione. Eventuali successivi aggiornamenti saranno valutati con i criteri generali delle Linee Guida (art. 5 punti 1 e 4).

Le certificazioni da valutare sono quelle decorrenti dalla data del 01.01.2014 (data d'inizio del primo quinquennio formativo)

Rientrano in questa fattispecie le certificazioni ottenute dai professionisti facenti parte di organismi abilitati da parte di Ministeri ed inseriti in appositi elenchi. (si citano, a titolo di esempio, il Decreto 11.04.2011 e il D.Lgs 230 del 17.03.1995, allegato V°).

La seconda questione riguarda l'apprendimento informale.

La definizione di cui al punto r) dell'art.2 del Regolamento recita: *apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.*

Occorre sottolineare che si tratta di “*apprendimento*” quindi di formazione finalizzata allo svolgimento di una attività professionale innovativa che contempla l'aggiornamento:

- normativo
- tecnologico

Questa formazione, effettuata in proprio e con una pluralità di opzioni, è dimostrabile anche con la propria produzione professionale. Vale a dire che posso documentare di aver svolto, in proprio e volontariamente, un'attività formativa per l'applicazione in una attività professionale innovativa.

Di conseguenza attraverso la “produzione professionale” (elaborati progettuali, relazioni ecc) si deve dimostrare di aver effettuato una preventiva attività di aggiornamento che ha consentito il compito professionale.

Per l'attribuzione dei CFP relativi all'apprendimento informale, può essere utile introdurre una autocertificazione dell'iscritto, secondo lo schema che si allega.

Infine vale la pena precisare alcuni ulteriori aspetti introdotti dal nuovo Regolamento:

- la riduzione dell'impegno formativo (40 CFP in 5 anni) per il professionista in attività che ha superato il 65° anno di età è applicata automaticamente al compimento del 65° anno. Occorre precisare che le Linee guida (art. 5 comma 22) dispongono che: *nel caso che nel quinquennio di riferimento sussistano periodi a diverso regime di limite minimo di CFP obbligatori, questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di attribuzione, quale frazione del quinquennio di riferimento.*

A titolo di esempio:

- quaranta mesi di regime “normale”, venti mesi di regime “ridotto”: $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12/04/201

Prot. 1235/SM/vc

- la riduzione dell'impegno formativo (40 CFP in 5 anni) per il professionista che certifica il non esercizio della professione (comma 6 dell'art. 8 del Regolamento). Si applica il medesimo criterio del punto precedente.
- L'esenzione temporanea prevista all'art. 8 comma 2 del Regolamento. Si tratta di una facilitazione nei confronti dell'iscritto (in caso di gravidanza, maternità, paternità o altri gravi motivi). In questo caso l'esenzione dall'obbligo formativo non preclude lo svolgimento dell'attività professionale.


L'esenzione temporanea comporta la riduzione del debito formativo.

A titolo di esempio:

- otto mesi di esenzione: $52/60 \times 40 \text{ CFP}/q = 35 \text{ CFP}$ nel quinquennio
- sei mesi di esenzione: $54/60 \times 120 \text{ CFP}/q = 108 \text{ CFP}$ nel quinquennio.
- L'art. 8 comma 4 del Regolamento prevede: "L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso". Tale esonero deve intendersi per l'iscrizione in più Albi Professionali nel medesimo settore di specializzazione. L'esonero non è consentito nel caso di iscrizione in altro Albo in un settore di diversa specializzazione. In questo caso può essere riconosciuta la formazione svolta per l'aggiornamento dell'altra professione solo se compatibile con il settore professionale del perito industriale.
- Il Regolamento nelle definizioni di cui all'art. 2, ha introdotto L'ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA, si tratta di un attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo. Occorre precisare che si tratta della sola certificazione dell'assolvimento dell'impegno formativo previsto all'art.8 primo comma del regolamento (120CFP in cinque anni) . La certificazione intermedia per effetto delle disposizioni vigenti risulterà sempre regolare sino alla verifica quinquennale. Quanto sopra è sancito in maniera chiara ed inequivocabile nei principi guida di cui all'art.2 delle Linee guida. La disposizione prevista all'articolo 2 primo comma del Regolamento riguarda unicamente il compito di verifica ed avviso dell'impegno annuale per l'Organismo Territoriale.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)


IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)


All: c.s.



AUTOCERTIFICAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INFORMALE
ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Il sottoscritto.....

C.F.....

Iscritto all'ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di

Al n..... con specializzazione.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA

Che nello svolgimento della propria attività professionale di

Libero professionista

Titolare partita iva Individuale Associazione professionisti Società di professionisti

Dipendente pubblico

Docente Dirigente Area Tecnica Area amministrativa Tipologia Ente/Amministrazione

Dipendente privato

Area Tecnica Amministrativa Commerciale Dirigente

Ha effettuato, nel corso dell'anno, le seguenti **attività professionali** in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo:

• Progettazione

.....
.....

• Direzione dei lavori:

.....
.....

• Attività di consulenza per clienti pubblici o privati:

.....
.....

• Attività di consulenza in atti giudiziari:

.....
.....

• Collaudi tecnico amministrativi, statici e funzionali:

.....
.....

- Perizie tecniche:

.....

- Pareri tecnici:

.....

- Altre attività:

.....

E che in relazione alle stesse ha effettuato **attività di apprendimento informale legato all'attività professionale innovativa**, di cui sopra, con le seguenti modalità:

ATTIVITA' NON COMPUTATE IN ALTRA SEDE (Le attività formative elencate non devono in alcun modo essere riconosciute al di fuori dell'apprendimento informale di cui alla presente dichiarazione)	
<input type="checkbox"/>	Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, software tecnici, hardware tecnico):
<input type="checkbox"/>	Aggiornamenti normativi:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione a corsi o attività formative dall'ente o aziende datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione ad attività di volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale:
<input type="checkbox"/>	Attività di ricerca tecnico scientifica:
<input type="checkbox"/>	Altro:

Tali attività **di apprendimento informale legato all'attività professionale dimostrabile**, coerentemente a quanto previsto al punto r) dell'art.2 del Regolamento di cui al Bollettino del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016

1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.

Conformemente a quanto previsto nella sezione "Apprendimento informale" del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016

CHIEDE

ALL'ORDINE TERRITORIALE DI APPARTENENZA L'ATTRIBUZIONE DEI CFP PER L'APPRENDIMENTO INFORMALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA

Note esemplificative per la compilazione:

Approfondimenti tecnici:	Libro tecnico (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) Rivista tecnica (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) Articolo tecnico su web (indicare indirizzo web e breve descrizione contenuto) Formazione all'uso di nuovo acquisto software tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di aggiornamento software tecnico già in possesso (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di nuovo hardware tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di aggiornamento hardware tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) (il tutto connesso all'attività professionale svolta)
Aggiornamenti normativi:	Studio di una legge nazionale, regionale, circolare di enti, linea guida, norme UNI, D.P.R., D.M. Circolari Ministeriali etc. (il tutto a carattere tecnico, connesso all'attività professionale svolta) (indicare la norma e la fonte utilizzata per lo studio)
Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relative al proprio ambito professionale (SAIE, MADE Expo etc.); (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	
Partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni etc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	
Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall'ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente; (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	